



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA - REGGIO CALABRIA

ORDINANZA

(numero come da protocollo informatico)

INTERDIZIONE PORZIONE DI SPECCHIO ACQUEO ANTISTANTE LOCALITÀ CALAMIZZI - PARCO LINEARE SUD - COMUNE DI REGGIO CALABRIA

Il Capo del Circondario Marittimo di Reggio Calabria:

VISTA: la relazione di servizio in data 08 luglio 2026, assunta in pari data al prot. n. 36919, relativa al sopralluogo effettuato in data 06 luglio 2026 da personale di questa Capitaneria di porto, presso la località denominata Calamizzi - Parco Lineare Sud del Comune di Reggio Calabria, identificata al foglio di mappa n. 100 particelle n. 651 e n. 25, in occasione del quale si rilevava, in corrispondenza di una porzione dell'antistante specchio acqueo, la presenza di pilastri in cemento armato, armature metalliche ossidate ed elementi potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità;

VISTA l'Ordinanza della Città di Reggio Calabria n. 84 in data 21 luglio 2026, con la quale è stata interdetta una porzione di arenile interessata dalla presenza di pilastri in cemento armato, zona identificata al foglio di mappa n. 100 particelle n. 651 e n. 25 della località denominata Calamizzi - Parco Lineare Sud del Comune di Reggio Calabria;

RITENUTO necessario, per quanto di competenza di questa Autorità Marittima, adottare immediate, urgenti ed idonee misure di salvaguardia dell'incolumità dei bagnanti;

VISTA: la propria Ordinanza in materia di sicurezza balneare n° 34/2025 in data 30 maggio 2025;

VISTA: la propria Ordinanza n. 37/2024 in data 3 maggio 2024, come integrata con propria Ordinanza n. 48/2025 in data 30 giugno 2025, che disciplina la navigazione delle unità da diporto e le attività connesse nel Circondario Marittimo di Reggio Calabria;

CONSIDERATO: che la permanenza nella predetta zona di mare dei predetti corpi morti potrebbe costituire potenziale pericolo per la pubblica incolumità e per la sicurezza della balneazione nello specchio acqueo interessato;

VISTI: gli artt. 17 e 30 del Codice della navigazione e l'art. 59 del relativo regolamento di esecuzione, parte marittima.

RENDE NOTO

che nel Comune di Reggio Calabria, in corrispondenza dello specchio acqueo antistante **la località denominata Calamizzi - Parco Lineare Sud del Comune di Reggio Calabria, identificata al foglio di mappa n. 100 particelle n. 651 e n. 25**, sono presenti pilastri in cemento armato, armature metalliche ossidate ed elementi potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità.

ORDINA

Art. 1 - Interdizione dello specchio acqueo

Fermi restando i divieti e le prescrizioni già vigenti a mente dell'Ordinanza di sicurezza balneare e dell'Ordinanza disciplinante la navigazione delle unità da diporto e le attività connesse nel Circondario Marittimo di Reggio Calabria, nonché dell'Ordinanza della Città di Reggio Calabria n. 84 in data 21 luglio 2026 meglio dettagliate in premessa, **con decorrenza immediata e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza dei luoghi, all'interno dello specchio acqueo antistante la località denominata Calamizzi - Parco Lineare Sud del Comune di Reggio Calabria (identificata al foglio di mappa n. 100 particelle n. 651 e n 25),** meglio rappresentato nello stralcio fotografico allegato, da considerarsi parte integrante della presente Ordinanza, **per un fronte mare di 20 metri ed entro i 50 metri dalla costa ed i cui vertici sono individuati dai punti aventi le coordinate geografiche qui di seguito indicate (DATUM WGS84), sono vietate le immersioni subacquee e la balneazione.**

VERTICE	LAT.	LONG.
A	38°6'4" N	015°37'50" E
B	38°6'3"N	015°37'50" E
C	38°6'3"N	015°37'50" E
D	38°6'4" N	015°37'50" E

Art. 2 - Deroghe

I precedenti divieti non si applicano alle unità militari, delle forze di polizia, di soccorso ed adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di transitare nell'area di interdizione in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'Ente di appartenenza.

Art. 3 - Sanzioni

Salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato, ovvero illecito amministrativo, i contravventori alla presente Ordinanza, oltre che responsabili civilmente dei danni che dovessero derivare a persone e/o cose, incorreranno nelle sanzioni previste:

- a) dall'art. 53 del D. Lgs. n. 171 del 18.07.2005, se alla condotta di unità da diporto;
- b) dagli artt. 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione negli altri casi.

Art. 4 – Pubblicità e norme finali

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che viene inserita nella sezione “Ordinanze” del sito web www.guardiacostiera.gov.it, con effetto di pubblicità legale ai sensi dell’articolo 32 della Legge 28 giugno 2009, n° 69.

Reggio Calabria, *(data acquisizione su sistema DOCUMIT)*

d'ordine

IL CAPO REPARTO
TECNICO AMMINISTRATIVO
C.V. (CP) Angelo MAGGIO

(documento sottoscritto digitalmente ai
sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i)

